

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) | 72 |
| Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>) | 78 |
| ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>) | 85 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 80 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 89 |
| AVVERTENZA | 84 |
| ERRATA CORRIGE | 84 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 16.05.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 544 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il*

rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2021.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 544 e abb.-A, recante Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 4, comma 9, con riferimento alla possibilità di riscattare ai fini pensionistici gli anni di studio nei percorsi ITS (due o tre anni in relazione al livello di qualifica da raggiungere), non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato poiché trattasi di riscatto a titolo volontario e oneroso ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 e i cui oneri gravano esclusivamente sul richiedente sulla base delle quantificazioni dell'istituto previdenziale;

la previsione, al medesimo comma 9, della detraibilità delle spese di istruzione sostenute per la frequenza ai percorsi ITS non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché anche allo stato attuale è ammessa la detrazione delle spese sostenute per i percorsi ITS;

allo stesso comma 9 la previsione secondo cui alle erogazioni in favore degli I.T.S. si applicano le agevolazioni relative alle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la norma di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *o-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1986 già include gli ITS tra i soggetti beneficiari;

all'articolo 5, in materia di standard minimi dei percorsi formativi, appare necessario sopprimere la lettera *b*) del comma 5 e il comma 6, che prevedono la possibilità di assegnazione alle Fondazioni ITS di personale pubblico in regime di comando, poiché tali disposizioni sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in termini di oneri di sostituzione per il personale in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, in quanto i docenti destinati a svolgere attività lavorativa presso gli ITS dovrebbero essere sostituiti presso gli istituti scolastici di titolarità con personale supplente;

dalla costituzione o dal funzionamento delle commissioni di cui all'articolo 6, in materia di verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti, non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

al predetto articolo 6 appare necessario tuttavia prevedere, a maggiore garanzia dell'invarianza degli oneri, che il decreto ministeriale da adottare ai sensi del comma 1 debba definire anche i compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle commissioni di esame, precisando, con un comma aggiuntivo, che alla costituzione e al funzionamento delle stesse commissioni si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2007 e alla relativa tabella;

all'articolo 7, in materia di Accreditamento degli ITS Academy, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 8, in materia di raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 9, comma 2, appare necessario prevedere che l'individuazione delle

linee di azione nazionali da parte del Coordinamento nazionale debba avvenire nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 12;

all'articolo 10, in materia di standard minimi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 11, in materia di Coordinamento nazionale, appare necessario introdurre una disposizione volta a precisare che ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato;

il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006 (capitolo 1464 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione), oggetto di riduzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 – che istituisce un apposito Fondo finalizzato alla realizzazione degli ITS Academy – reca uno stanziamento equivalente agli importi della spesa autorizzata dalla stessa disposizione, pertanto, si tratta di una mera riallocazione di risorse tra Fondi aventi nella sostanza le medesime finalità;

per l'anno 2021 le risorse del capitolo 1464 risultano ancora integralmente disponibili, non gravate da obbligazioni giuridicamente perfezionate o destinate a programmi di spesa non revocabili o rimodulabili, così come per gli anni successivi dal 2022 al 2050;

si conferma pertanto che le predette risorse appaiono congrue rispetto alle varie attività finanziabili, in via prioritaria e non, con il già menzionato Fondo, a ciò aggiungendosi che l'onere è limitato all'entità dello

stanziamento e la quasi totalità delle spese ha carattere di rimodulabilità;

il comma 7 del medesimo articolo 12, che prevede un cofinanziamento regionale per il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato, non comporta effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto tale disposizione prevede una mera condizione di ammissibilità al finanziamento statale e non introduce quindi un obbligo per le regioni, che potranno provvedervi nel quadro delle proprie disponibilità finanziarie – considerando anche i fondi europei ricevuti – e dei vincoli di bilancio;

all'articolo 13, comma 3, in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale, appare necessario precisare che le relative spese, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, sono pari a 400 mila euro annui a decorrere dal 2001;

all'articolo 14, in materia di monitoraggio e valutazione di sistema, appare necessario prevedere che all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: per almeno il 60 per cento,;

al comma 5 sopprimere la lettera b);

sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della medesima lettera.

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: commissioni di esame aggiungere le seguenti: , i compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis.

Conseguentemente al medesimo articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 8 aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 9, comma 2, dopo la parola: individua aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 12.

All'articolo 10 aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 11 aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

All'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: con le risorse stanziati dal con le seguenti: , pari a 400 mila euro annui a decorrere dal 2001, si provvede a valere sulle risorse del.

All'articolo 14 aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Luigi GALLO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché gli emendamenti Vietina 3.105 e 10.105. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

La Commissione 5.206 e 5.207, che modificano il comma 5, lettera b), che prevede che per almeno il 20 per cento docenti, ricercatori ed esperti siano selezionati tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni, le università e gli enti della ricerca pubblici, eliminando il riferimento alla percentuale, ed il successivo comma 6, che prevede che

detti soggetti possono essere assegnati alle fondazioni ITS in regime di comando, risultando, quindi, in contrasto con il parere della Commissione bilancio sul provvedimento testé approvato.

In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

La Commissione 4.206, che è volta a prevedere, tra gli organi essenziali della fondazione ITS, anche la figura del direttore generale, non contemplata dalla vigente disciplina. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

La Commissione 5.202, che è volta a prevedere che i diplomi conseguiti a conclusione dei percorsi formativi siano rilasciati dal Ministero dell'istruzione, anziché dal presidente della fondazione ITS Academy, come attualmente previsto nel testo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per l'amministrazione interessata di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

La Commissione 5.204 e Vacca 5.103, che sono volte a prevedere che nell'ambito dei percorsi formativi per i lavoratori occupati sia assicurato lo svolgimento di lezioni di didattica teorica anche a distanza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per gli enti interessati di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

La Commissione 7.201, che è volta a costituire un tavolo istituzionale paritetico tra Governo e regioni incaricato dell'elaborazione di proposte ai fini della definizione dei decreti attuativi previsti dal presente provvedimento. Al riguardo, ritiene neces-

sario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le stesse non prevedono espressamente che ai componenti del tavolo non siano corrisposti compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

La Commissione 10.200, che è volta a prevedere che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) siano progettati e realizzati esclusivamente dai soggetti associati di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per i soggetti interessati di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vietina 10.105, che è volta a prevedere che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) siano progettati e realizzati, oltre che dai soggetti già indicati nel testo, anche dalle strutture formative accreditate dalle regioni per la formazione superiore e di livello equivalente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per i soggetti interessati di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Identici Vacca 10.103 e Di Giorgi 10.104, che prevedono che alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrano, oltre ai soggetti già indicati dall'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, anche le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

La Commissione 11.200 e Fornaro 11.100, che sono volte a prevedere che del Coordinamento nazionale di cui all'articolo 11 facciano altresì parte rappresentanti delle parti sociali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

La Commissione 12.204, che prevede l'obbligatorietà del cofinanziamento da parte delle regioni degli ITS Academy inseriti nella rispettiva programmazione territoriale dell'offerta formativa, eliminando il riferimento al fatto che gli stessi siano stati accreditati ai sensi dell'articolo 7. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

La Commissione 13.202, che è volta ad assicurare alle regioni l'accesso alle banche dati di cui all'articolo 13, comma 2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

La Commissione 15.201, che prevede che in via transitoria, nel primo biennio di applicazione della presente legge, si intendono accreditate tutte le Fondazioni ITS già costituite, alla data di entrata in vigore della stessa, che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva, nonché le Fondazioni ITS per le quali, alla medesima data, sia stato avviato il procedimento di costituzione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA rispetto alla nota trasmessa dagli uffici della Camera, rileva che anche l'emendamento 5.203 della Commissione, concernente i raccordi tra I.T.S. Academy e sistema dell'università e della ricerca, presenta profili problematici giacché, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio. Esprime pertanto parere contrario su tale emendamento.

Per quanto riguarda le proposte emendative 5.206 e 5.207 della Commissione, che il relatore ha segnalato come prive di quantificazione e copertura, concorda con tali valutazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti sui quali il relatore ritiene necessario acquisire il parere del Governo, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.206 della Commissione, 5.204 della Commissione, Vacca 5.103, Vacca 10.103, Di Giorgi 10.104 e 12.204 della Commissione.

Sugli emendamenti 7.201 e 5.202 della Commissione, esprime parere favorevole a condizione che siano inserite nei due emendamenti apposite clausole di invarianza finanziaria.

Inoltre, rileva altresì profili problematici anche sull'emendamento 14.201 della Commissione, afferente ai compiti del tavolo di monitoraggio, e su di esso esprime parere favorevole a condizione che venga recepita la clausola di neutralità finanziaria riferita all'emendamento 7.201 che istituisce il suddetto tavolo di monitoraggio.

Sulle restanti proposte emendative esprime nulla osta.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, nonché gli emendamenti 3.105 e 10.105, riferite alla proposta di legge C. 544 e abb.-A, recante Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e forma-

zione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.202 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al medesimo emendamento 5.202 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sull'emendamento 7.201 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al medesimo emendamento 7.201 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto Tavolo istituzionale paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato;

sull'emendamento 14.201 della Commissione, nel presupposto che sia approvata la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, posta sull'emendamento 7.201;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.206, 5.103, 5.203, 5.204, 5.206, 5.207, 10.103, 10.104 e 12.204, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

C. 522 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, fa presente che il progetto di legge reca modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 e che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 2, recante Modifiche all'articolo 25 del Codice delle pari opportunità in materia di discriminazione, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame ampliano le fattispecie di discriminazione, anche indiretta, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 198 del 2006, norma di carattere ordinamentale alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari e che risulta assistita da una clausola di invarianza (articolo 58 del medesimo decreto legislativo). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare utile una conferma, che nell'ambito delle amministrazioni pubbliche eventuali modifiche nell'assetto organizzativo, qualora risultino necessarie per effetto della norma in esame, possano effettivamente

essere attuate a invarianza di risorse come statuito dalla relativa clausola.

In merito all'articolo 3, recante Modifiche all'articolo 46 del Codice delle pari opportunità relativo alla situazione del personale, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame estendono per le aziende l'obbligo di redigere ogni due anni il rapporto sulla situazione del personale; in proposito non ha osservazioni da formulare, considerato anche che alla disposizione originaria, ora ampliata, non sono stati ascritti effetti diretti sulla finanza pubblica. Ritiene peraltro necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che i soggetti pubblici interessati (Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro, Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) siano in grado di svolgere gli adempimenti aggiuntivi richiesti dalle norme, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

Per quanto concerne l'articolo 4, recante Certificazione della parità di genere, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla certificazione della parità di genere, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che il Ministero del lavoro sia in grado di svolgere gli adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, relativamente all'acquisizione e al monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza riferita all'intero codice delle pari opportunità e che risulta quindi applicabile anche alla disposizione ora introdotta. Per quanto attiene alla costituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, rileva che le norme non ascrivono a tale istituzione nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Andrebbero peraltro acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di

valutazione volti a confermare che le attività e la gestione del Comitato siano realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con riferimento sia ad emolumenti comunque denominati sia alle strutture serventi.

Con riferimento all'articolo 5, recante Premialità di parità, in merito ai profili di quantificazione, rileva che lo sgravio in esame è configurato nell'ambito di un limite di spesa complessivo, la cui osservanza è garantita da un decreto ministeriale attuativo che fissa, fra l'altro, la misura dei benefici da riconoscere a ciascun beneficiario (entro i limiti fissati dalla norma primaria). Segnala che la prestazione di cui si tratta, inoltre, ha carattere rimodulabile sulla base delle risorse effettivamente disponibili e in rapporto alla platea dei beneficiari. In proposito, non formula quindi osservazioni nel presupposto dell'idoneità delle procedure previste a garantire il rispetto del predetto limite complessivo di spesa. Per quanto attiene alle modalità di copertura, che prevedono l'utilizzo del Fondo per occupazione e formazione, ritiene necessario acquisire conferma che la nuova finalizzazione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2022, sia compatibile con le risorse disponibili e non pregiudichi altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria evidenzia che il comma 3 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2022, concernente lo sgravio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla

circostanza che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi ulteriori finalità già previste a legislazione vigente.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato da cui emergono talune criticità sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), rileva la necessità di acquisire sullo stesso provvedimento la relazione tecnica e, pertanto, chiede che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 17.25.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2021.

Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che l'articolo aggiuntivo Plangger 41.01, che è stato ritirato dal proponente, verte su una materia rispetto alla quale si sta delineando una convergenza da parte dei gruppi. Chiede, pertanto, alla presidenza di riammettere tale proposta emendativa alla discussione, affinché possa essere considerata tra le proposte emendative vertenti su analoga materia che eventualmente saranno riformulate dai relatori e dal Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accoglie la richiesta dell'onorevole Lupi.

Avverte che l'onorevole Panizzut sottoscrive l'emendamento Rossini 64.6; l'on. Pellicani sottoscrive l'emendamento Zardini 1.19; l'onorevole Fassina sottoscrive gli articoli aggiuntivi Cannizzaro 50.051 e Vignaroli 56.07; l'onorevole Romaniello sottoscrive gli emendamenti Del Barba 1.014, Sut 21.010, Carbonaro 2.18, Silvestri 2.04, Trano 1.15, Ehm 10.022, Lorenzin 26.8, Lucchini 26.9, Lapia 33.1, Azzolina 33.18, Sodano 34.01, Orfini 43.9 e Fornaro 43.014 come riformulati; l'onorevole Raduzzi sottoscrive gli emendamenti Del Barba 1.014, Sut 21.010, Carbonaro 2.18, Trano 1.15, Sodano 10.01, Trano 7.062 e Sodano 34.01 come riformulati; l'onorevole Romaniello sottoscrive l'emendamento Sodano 34.01; l'onorevole Villani sottoscrive gli emendamenti Martinciglio 8.016, Carbonaro 2.18; Manzo 2.19, Adelizzi 4.58, Faro 7.051, Valente 10.21, Manzo 43.22, Fiano 65.14, Amitrano 43.20; l'onorevole Gusmeroli sottoscrive tutte le proposte emendative segnalate sottoscritte dal gruppo Lega; gli onorevoli Scerra, Navarra e Sodano sottoscrivono l'emendamento Bartolozzi 52.098; gli onorevoli Andrea Romano e Spina sottoscrivono l'emendamento Siracusano 3.08.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Bitonci, esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative accantonate nel corso dell'esame: Lucaselli 1.025, gli identici Cattaneo

4.075, Vallascas 4.09 e Osnato 4.059, Donno 8.019, gli identici Bellachioma 11.068 e Giacomoni 11.0100, Martinciglio 12.08, Sani 13.72, Fusacchia 14.2, gli identici Pella 17.4 e Buratti 17.3, Fassina 23.04, Fassina 23.03, Paolo Russo 26.28, Faro 32.19, Ubaldo Pagano 34.47, Galizia 34.48, Carnevali 34.13, gli identici Lorenzin 34.16, Boldi 34.19, Del Barba 34.24, Manzo 34.36 e Stumpo 34.51, gli identici Viscomi 41.05, Cestari 41.07, Lucaselli 41.023 e Pella 41.028, gli identici Emanuela Rossini 42.10 e Vanessa Cattoi 42.16, Foscolo 49.1, gli identici Boldi 50.2 e Carnevali 50.3, gli identici Pella 53.17, Ripani 53.15, Ruffino 53.2, Patassini 53.6, Pastorino 53.12 e Trancassini 53.16, Fassina 56.018, Vignaroli 56.07, Cavandoli 58.25, gli identici Colmellere 58.28, Paolo Russo 58.109, Lupi 58.41 e Aprea 58.115, Testamento 58.19, Roberto Rossini 58.05, Fusacchia 60.01, gli identici Fregolent 64.11, Gribaudo 64.14, Benvenuto 64.32 e Stumpo 64.42, Carbonaro 66.10, Ubaldo Pagano 67.65, Cenni 71.3 e gli identici Gebhard 77.02 e Vanessa Cattoi 77.05.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, concorda con i pareri espressi dai relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, passando quindi all'esame delle proposte emendative sulle quali vi è un parere favorevole dei relatori e del Governo sul testo originario delle stesse, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'articolo aggiuntivo Lucaselli 1.025. Prende atto che quest'ultimo viene sottoscritto dai componenti della Commissione bilancio appartenenti ai gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia, Coraggio Italia e Partito Democratico.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Lucaselli 1.025 (*vedi allegato 2*).

Gian Pietro DAL MORO (PD) invita la presidenza a verificare che il numero dei deputati presenti in Aula sia compatibile con le misure in tema di contenimento del contagio da COVID-19 adottate presso la Camera.

Fabio MELILLI, *presidente*, assicura che il numero dei deputati presenti è compatibile con la capienza consentita dell'aula.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di consentire ai commissari un'attenta valutazione delle proposte emendative sulle quali è stato reso il parere favorevole dei relatori e del Governo.

I deputati Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) e Michele SODANO (MISTO) si associano alla richiesta formulata dal collega Trano.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel rammentare che le proposte emendative sulle quali è stato preannunziato il parere favorevole dei relatori e del Governo sono state pubblicate oramai già da diverso tempo, accede comunque alla richiesta testé formulata e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.45, riprende alle 18.

Stefano FASSINA (LEU), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.075, Vallascas 4.09 e Osnato 4.059, concernenti le ricontrattazioni delle locazioni commerciali a causa degli effetti economici della crisi, nel rilevare che essi risultano applicabili ad una platea di soggetti troppo ristretta, chiede di accantonarli per una successiva ulteriore riflessione.

Fabio MELILLI, *presidente*, fa presente che, giunti a questa fase dell'esame, non è opportuno accantonare ulteriormente le proposte emendative di cui non è stata proposta una riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.075, Vallascas 4.09 e Osnato 4.059; l'articolo aggiuntivo Donno 8.019; gli identici articoli aggiuntivi Bellachioma 11.068 e Giacomoni 11.0100 e l'articolo aggiuntivo Martinciglio 12.08 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i componenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno sottoscritto l'emendamento Sani 13.72.

La Commissione approva l'emendamento Sani 13.72 (*vedi allegato 2*).

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Fusacchia 14.2.

La Commissione approva l'emendamento Fusacchia 14.2 (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (MISTO), intervenendo sugli identici emendamenti Pella 17.4 e Buratti 17.3, chiede ai relatori e al Governo di chiarire se le modifiche previste dalle proposte emendative alla disposizione della legge di bilancio 2017 concernente l'obbligo di investire i fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale in titoli di Stato o titoli assistiti dalla garanzia dello Stato non implicino la soppressione di alcuni limiti imposti alla gestione del risparmio postale. Nel sottolineare l'importanza di essere ben consapevoli delle conseguenze delle modifiche normative approvate con la votazione delle proposte emendative, chiede altresì ai presentatori una spiegazione della lettera *c*) degli identici emendamenti in esame riguardante i crediti d'imposta cedibili, sui quali la Ragioneria generale dello Stato di solito esprime parere contrario.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), associandosi alle osservazioni testé illustrate dal collega Raduzzi, chiede di rendere più chiara la formulazione degli identici emendamenti Pella 17.4 e Buratti 17.3 che hanno ad oggetto una parte fondamentale del risparmio privato ossia il risparmio postale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Pella 17.4 e Buratti 17.3 (*vedi allegato 2*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Fassina 23.04, afferma che, con l'introduzione degli articoli 32-*bis* e 32-*ter* nel testo unico bancario, in materia di banche popolari, esso è volto a disciplinare il subentro degli eredi nella partecipazione a tali banche in caso di morte del socio. In particolare l'articolo aggiuntivo prevede una procedura per il rimborso delle azioni del socio defunto in caso di rigetto della domanda di ammissione o in caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti, previa applicazione della disciplina codicistica relativa alla liquidazione delle azioni di società per azioni.

Stefano FASSINA (LEU), nel replicare a quanto appena affermato dall'onorevole Villarosa, chiarisce che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 23.04, non nega *in toto* il diritto al recesso ai soci ma soltanto nelle fattispecie previste dall'articolo 2437, primo comma, lettera *f*) e *g*), e, secondo comma, lettera *b*) del codice civile. Nel sottolineare che il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole sulla proposta emendativa, spiega che la proposta emendativa ha origine dall'aumento dei decessi tra la popolazione anziana a causa del COVID-19.

Fabio MELILLI, presidente, avverte che l'onorevole Cestari ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Fassina 23.04.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Fassina 23.04 e Fassina 23.03 e l'emendamento Paolo Russo 26.28 (*vedi allegato 2*).

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Faro 32.19.

La Commissione approva l'emendamento Faro 32.19 (*vedi allegato 2*).

Teresa MANZO (M5S), anche a nome del Movimento 5 Stelle, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 34.47.

La Commissione approva l'emendamento Ubaldo Pagano 34.47 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, avverte che i componenti di tutti i gruppi parlamentari della Commissione bilancio hanno sottoscritto l'emendamento Galizia 34.48.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Galizia 34.48, l'emendamento Carnevali 34.13 e gli identici emendamenti Lorenzin 34.16, Boldi 34.19, Del Barba 34.24, Manzo 34.36 e Stumpo 34.51; gli identici articoli aggiuntivi Viscomi 41.05, Cestari 41.07, Lucaselli 41.023 e Pella 41.028; gli identici emendamenti Emanuela Rossini 42.10 e Vanessa Cattoi 42.16; l'emendamento Foscolo 49.1; gli identici emendamenti Boldi 50.2 e Carnevali 50.3 e gli identici emendamenti Pella 53.17, Ripani 53.15, Ruffino 53.2, Patassini 53.6, Pastorino 53.12 e Trancassini 53.16 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i componenti dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Partito democratico, Lega e Forza Italia hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Fassina 56.018.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fassina 56.018 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i componenti dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Vignaroli 56.07.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Vignaroli 56.07, l'emendamento Cavandoli 58.25 e gli identici emendamenti Colmellere 58.28, Paolo Russo 58.109, Lupi 58.41 e Aprea 58.115 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'onorevole Trano ha sottoscritto l'emendamento Testamento 58.19.

La Commissione approva l'emendamento Testamento 58.19 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i componenti dei gruppi Lega, Forza Italia e Coraggio Italia hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Roberto Rossini 58.05 e che i componenti di tutti i gruppi parlamentari della Commissione hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Fusacchia 60.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Roberto Rossini 58.05 e Fusacchia 60.01; gli identici emendamenti Fregolent 64.11, Gribaudo 64.14, Benvenuto 64.32 e Stumpo 64.42 e gli emendamenti Carbonaro 66.10, Ubaldo Pagano 67.65 e Cenni 71.3 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i componenti del gruppo Forza Italia hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 77.05 e che il MoVimento 5 Stelle ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Gebhard 77.02.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Gebhard 77.02 e Vanessa Cattoi 77.05 (*vedi allegato 2*).

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 52.098 a sua firma, nel chiedere a tutti i componenti della Commissione di sottoscriverlo, evidenzia che esso è volto a stabilizzare i lavoratori precari degli enti locali in dissesto finanziario della Regione Siciliana, con risorse a carico del bilancio della regione medesima, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, e a superare il conflitto di competenze legislative sollevate dal Governo contro la legge approvata dalla regione. Nel sottolineare che non vi sono ragioni né politiche né tecniche per rigettare la proposta emendativa, ricorda che l'Assemblea aveva già approvato un suo ordine del giorno di identico contenuto.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 52.098, ricorda che l'intervento previsto dal predetto emendamento era stato disposto con una norma della Regione Siciliana che è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo con la motivazione di un presunto

sconfinamento della Regione dalle proprie competenze. L'accantonamento dell'emendamento contenente lo stesso intervento è stato invece motivato sostenendo che la Regione non può chiedere al Governo un'autorizzazione legislativa per un intervento finanziato a valere sul bilancio della Regione stessa. Per cui delle due l'una: o è priva di fondamento l'impugnativa della legge regionale, basata sul presunto sconfinamento della Regione rispetto alle proprie competenze, oppure si può legittimamente prevedere con una legge nazionale un intervento che autorizzi la Regione a finanziare, a valere sul proprio bilancio, l'azione di stabilizzazione dei precari. Sottolinea l'esigenza di un chiarimento dal Governo su tale aspetto.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 52.098, evidenzia che si tratta di una questione nota sia al Parlamento che al Governo, trattandosi di un tema risalente che è stato affrontato anche in altri provvedimenti e che è stato oggetto di un ordine del giorno approvato. Non condivide l'affermazione circa la neutralità finanziaria del provvedimento, in quanto ricorda che, mentre la Regione sostiene che gli oneri ricadono interamente sul suo bilancio, la Ragioneria generale dello Stato

era di altro avviso. Ritiene, quindi, necessario un adeguato approfondimento del tema in esame, non compatibile con i tempi ristretti previsti per la conversione del decreto-legge in esame, al fine di trovare una soluzione adeguata. Sottolinea inoltre che le motivazioni alla base dell'impugnativa della legge regionale e quelle alla base dell'accantonamento dell'emendamento in esame afferiscono a questioni diverse.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 618 del 6 luglio 2021, a pagina 77, prima colonna, ventesima riga, eliminare la seguente parola: Bitonci.

ALLEGATO 1

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna
in ambito lavorativo (C. 522 e abb.-A).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL
GOVERNO**

MEF - RGS - Prot. 200330 del 06/07/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO X

Roma,

Prot. n.
Entrata prot. 185261/2021
Allegati:
Rif. nota n.

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A. C. 522 e abbinati recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale – Testo unificato risultante dall'esame delle proposte emendative.

È pervenuto, per le relative valutazioni, il testo unificato delle proposte di legge di cui all'Atto Camera n. 522 e abbinati, come risultante dall'esame delle proposte emendative.

Al riguardo, per quanto di competenza, si segnala preliminarmente la necessità, al fine di esprimere un compiuto parere, di acquisire la relazione tecnica, che fornisca elementi di dettaglio sugli oneri che scaturiscono da ogni singola disposizione, con indicazione della relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue.

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

dG

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità).

La proposta introduce modifiche in materia di predisposizione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private, estendendo la platea delle aziende assoggettate all'obbligo di predisposizione e introducendo, quale modalità di redazione del menzionato rapporto, la sola modalità telematica attraverso la compilazione di un modello pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.

La Consigliera e il Consigliere regionale di parità, che accedono attraverso identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro, al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al riguardo, si segnala che la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica connessi all'implementazione dei sistemi informatici che si rende necessaria per consentire la realizzazione del nuovo sistema di predisposizione e comunicazione del rapporto in parola. È necessaria la relazione tecnica che fornisca elementi di dettaglio sulla quantificazione dei citati oneri, con indicazione della relativa copertura finanziaria. In assenza non può che esprimersi parere contrario.

Articolo 4 (Certificazione della parità di genere).

Il comma 3 della proposta prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento delle pari opportunità, del Ministero del lavoro, del Ministero dello sviluppo economico, dei Consiglieri e delle Consigliere di parità, dei rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dello sviluppo economico.

Al riguardo, si segnala la necessità di acquisire la relazione tecnica che fornisca elementi di dettaglio sulla quantificazione degli oneri che possono scaturire dalla disposizione in esame, con

*indicazione della relativa copertura finanziaria o sull'eventuale neutralità finanziaria della norma, indicando le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente che possono essere destinate all'istituzione e all'operatività del citato Comitato, senza compromettere la realizzazione di interventi già programmati. In assenza non può che esprimersi **parere contrario**.*

Articolo 5 (Premialità di parità).

La norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, il riconoscimento di uno sgravio dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in favore delle aziende che, al 31 dicembre dell'anno precedente, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui al nuovo articolo 46-bis che si intende introdurre al codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto d.lgs. n. 198/2006 con la proposta in esame.

Agli oneri derivanti, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

*Al riguardo, nel ribadire la necessità di acquisire idonea relazione tecnica, si rappresenta che la norma, asistemica e non correttamente formulata, determina maggiori oneri a carattere strutturale a carico della finanza pubblica in termini di minori entrate contributive e con copertura inidonea e pertanto si esprime **parere contrario**.*

Articolo 6 (Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche).

La norma prevede che le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente l'applicazione di criteri di riparto nella nomina degli amministratori che assicuri l'equilibrio tra i generi e che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, trovino applicazione anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.


Al riguardo, preliminarmente si segnala che una disposizione dal tenore parzialmente analogo è contenuta nel decreto legislativo n. 175/2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", laddove all'articolo 11, comma 4, si prevede che "Nella scelta degli

amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120”.

Ciò premesso, a fini di tutela della finanza pubblica e certezza del diritto, si valuti l’inserimento di un’apposita disposizione in ordine alla prima applicazione della norma.

Con riguardo alle restanti disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132, Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19)

1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati.

1.025. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitoso, Lovecchio, Misiti, Torto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pattassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Marin, Pettarin.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

« Art. 6-novies. – *(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)* – 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbli-

gatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020 ».

* **4.075.** Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomio, Pella, Paolo Russo, D'Atti, Mandelli, Cannizzaro.

* **4.09.** Vallasca, Trano, Villarosa.

* **4.059.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021 ».

8.019. Donno.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è inserito il seguente:

« Art. 120-*quaterdecies*.1. – (*Rimborso anticipato*) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto »;

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

« 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter* e 120-*quater* »;

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 125-*sexies*. – (*Rimborso anticipato*) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in

anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro ».

2. L'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

* **11.068.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster.

* **11.0100.** Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati)

1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

12.08. Martinciglio.

ART. 13.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

13.72. Sani, Fragomeli, Buratti, De Micheli, Ciagà, Topo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 14.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2021 »;

b) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2021 ».

14.2. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo, Trano.

ART. 17.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « sono investiti » inserire le seguenti: « , a cura della società Poste italiane Spa, »;

b) le parole: « a cura di Poste Italiane Spa » sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente ».

* **17.4.** Pella, D'Attis.

* **17.3.** Buratti.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari)

1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« Art. 32-bis. – (Morte del socio) – 1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.

3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

Art. 32-ter.

(Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile ».

2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: « 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, » sono inserite le seguenti: « 2534, 2535, secondo comma, primo periodo, ».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni degli articoli 32-*bis* e 32-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere *f*) e *g*), e secondo comma, lettera *b*), del codice civile.

23.04. Fassina, Cestari.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-*ter*.

*(Introduzione dell'articolo 150-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari)*

1. Dopo l'articolo 150-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

« Art. 150-*quater*. – (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari) –
1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.

2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità

come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile ».

23.03. Fassina.

ART. 26.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerata la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, senza maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

26.28. Paolo Russo.

ART. 32.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a condizione che siano in possesso

del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 *con le seguenti*: munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*.

32.19. Faro, Trano.

ART. 34.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: susseguente al passaggio di consegne *con le seguenti:* relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilità speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi.

34.47. Ubaldo Pagano, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 *final* del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti »;

b) all'articolo 9, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-bis.* Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a *test* per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni ».

34.48. Galizia, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Marin, Pettarin, Boschi, Del Barba, Fassina, Fioramonti, Raduzzi, Schullian, Sodano, Trano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già

collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

34.13. Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.

10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.

10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1999.

10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

* **34.16.** Lorenzin, Carnevali, De Filippo.

* **34.19.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **34.24.** Del Barba.

* **34.36.** Manzo.

* **34.51.** Stumpo, Fassina.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 ».

** **41.05.** Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

** **41.07.** Cestari, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Paternoster.

** **41.023.** Lucaselli, Rizzetto, Trancassini, Rampelli.

** **41.028.** Pella, Zangrillo, Giacometto, Porcietto.

ART. 42.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

* **42.10.** Emanuela Rossini.

* **42.16.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

ART. 49.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

49.1. Foscolo, Di Muro, Rixi, Viviani, Capitanio, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster, Pastorino, Bagnasco.

ART. 50.

Al comma 1, sostituire le parole: al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro *con le seguenti:* al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari.

* **50.2.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster.

* **50.3.** Carnevali, Siani, Pini, De Filippo, Rizzo Nervo, Lorenzin.

ART. 53.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.

** **53.17.** Pella, Paolo Russo.

** **53.15.** Ripani.

** **53.2.** Ruffino.

** **53.6.** Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Paternoster, Micheli.

** **53.12.** Pastorino, Fornaro, Fassina.

** **53.16.** Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.

(Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche)

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono conclu-

dere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.

56.018. Fassina, Grimaldi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitoso, Lovecchio, Misiti, Torto.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-*bis*.

(Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale ».

56.07. Vignaroli, Flati, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Gallo, Gubitoso, Lovecchio, Misiti, Torto, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano.

ART. 58.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA né di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti ».

58.25. Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: , alle scuole dell'infanzia e.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: , compresi i servizi educativi autorizzati.

* **58.28.** Colmellere, Alessandro Pagano, Fogliani, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **58.109.** Paolo Russo.

* **58.41.** Lupi.

* **58.115.** Aprea, Spena, Pella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito *internet*:

a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae* e il compenso erogato;

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

f) le informazioni relative ai beni immobili e gli atti di gestione del patrimonio;

Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.

58.19. Testamento, Villarosa, Corda, Trano.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

(Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

58.05. Roberto Rossini, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Marin, Pettarin.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

(Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

« 536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539 ».

60.01. Fusacchia, Muroli, Fioramonti, Cecconi, Lombardo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Boschi, Del Barba, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Marin, Pettarin, Raduzzi, Schullian, Sodano, Trano, Fassina.

ART. 64.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

* **64.11.** Fregolent, Del Barba.

* **64.14.** Gribaudo.

* **64.32.** Benvenuto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **64.42.** Stumpo, Fassina.

ART. 66.

Al comma 16, dopo le parole: commi da 7 a 15 inserire la seguente: non.

66.10. Carbonaro, Bella, Cimino, Del Se-
sto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi,
Vacca, Valente.

ART. 67.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: « per i successivi sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021 ».

67.65. Ubaldo Pagano.

ART. 71.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ».

71.3. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cap-
pellani, Frailis.

ART. 77.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Articolo 77-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto spe-

ciali e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

* **77.02.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.

* **77.05.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.